

DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2023

29/2023/R/EEL

INTERVENTI URGENTI SULLA PROCEDURA DI SWITCHING IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1236^a riunione del 31 gennaio 2023

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 37/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- il vigente Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e l’allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 454/2022/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023 (di seguito: TIT);
- documento per la consultazione dell’Autorità 28 luglio 2022, 446/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 446/2016/R/eel);
- documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 412/2019/R/eel (documento per la consultazione 412/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 297/2020/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela di cui al comma 2 del medesimo decreto-legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4 del decreto-legge 73/07 ha previsto che:
 - a. il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero;
 - b. il Ministro dello Sviluppo economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;
- con riferimento all’aspetto *sub* (b), il decreto 23 novembre 2007 ha stabilito le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne hanno diritto; nel dettaglio il citato decreto ha, tra l’altro:
 - a. previsto che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia sia pari a 2 anni;
 - b. stabilito i criteri per:
 - i. la definizione delle aree territoriali con riferimento alle quali un esercente eroga il servizio di salvaguardia;
 - ii. l’organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti il servizio di salvaguardia;
 - c. stabilito i corrispettivi applicati ai clienti riforniti nel servizio di salvaguardia;
 - d. demandato all’Autorità di:

- i. individuare le aree territoriali secondo i criteri indicati ai sensi della precedente lettera b., punto i.;
 - ii. definire le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, individuando tra l'altro i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle predette procedure;
 - iii. dettagliare le condizioni di erogazione del servizio;
- il successivo decreto 21 ottobre 2010 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità definisse (e.) un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti il servizio in parola, relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Allegato A alla deliberazione 337/07 disciplina le modalità e le tempistiche per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, tra cui i requisiti minimi che i partecipanti devono rispettare per prendervi parte, nonché le informazioni pre-gara che sono messe loro a disposizione in coerenza con quanto previsto dal citato decreto 23 novembre 2007; le disposizioni inizialmente adottate sono state nel tempo riviste in occasione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i periodi successivi al primo;
- il Titolo IV del TIV definisce le condizioni di erogazione del servizio in questione, le misure per consentire l'operatività dei nuovi esercenti al momento del passaggio dei clienti tra un periodo di assegnazione e quello successivo e i meccanismi di compensazione degli esercenti;
- in particolare, con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio, l'articolo 48 del TIV prevede, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 23 novembre 2007, che i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito siano non superiori a:
 - a. la somma tra il valore del parametro Ω offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte nel mercato all'ingrosso nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese;
 - b. la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio;
 - c. i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per gli oneri generali di sistema e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice;

- d. il corrispettivo C_{SAL} relativo alla copertura degli specifici meccanismi di reintegrazione per la morosità nonché di compensazione definiti ai sensi del TIV e dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel
- nel corso del mese di novembre 2022 si sono svolte le procedure concorsuali per l'individuazione dei soggetti esercenti il servizio per il biennio 2023-2024; nel dettaglio, la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente unico) – in qualità di soggetto designato dal decreto 23 novembre 2007 ad organizzare le procedure concorsuali secondo le modalità stabilite dall'Autorità - ha pubblicato sul proprio sito *internet*, in data 25 novembre 2022, gli esiti delle suddette procedure; sono risultati assegnatari del servizio di salvaguardia:
 - la società A2A Energia S.p.A. per le aree di prelievo: 1. (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige); 2. (Lombardia); 3. (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia) e 4. (Marche, Toscana, Sardegna);
 - la società Enel Energia S.p.A. per le aree di prelievo: 5. (Lazio); 7. (Puglia, Molise, Basilicata) e 9. (Sicilia);
 - la società Hera Comm S.p.A. per le aree di prelievo: 6. (Campania, Abruzzo, Umbria) e 8. (Calabria);
 - in termini generali i livelli dei parametri Ω offerti dagli operatori selezionati risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli applicati ai clienti finali in salvaguardia fino al 31 dicembre 2022, quest'ultimi definiti sulla base degli esiti delle precedenti procedure che si sono svolte per la selezione dei soggetti esercenti per il biennio 2021-2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- attualmente, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, con riferimento ad un cliente finale servito in salvaguardia, ad eccezione dei casi sotto richiamati, analogamente ai casi in cui il cliente finale sia servito nel mercato libero o negli altri servizi di ultima istanza (servizio di maggior tutela e servizio a tutele gradualmente), l'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale, affinché il contratto di fornitura decorra dal 1° giorno del mese m , è tenuto a trasmettere al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) la richiesta di *switching* entro il giorno 10 del mese $m-1$;
- con la deliberazione 553/2016/R/eel, l'Autorità ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate all'accesso alla procedura di *switching* veloce, successivamente aggiornate con la deliberazione 37/2020/R/eel, al fine di consentire al cliente finale di uscire dal servizio di salvaguardia (e a dagli altri servizi di ultima istanza) in qualsiasi giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio, qualora l'attivazione del servizio di salvaguardia (e degli altri servizi di ultima istanza) abbia avuto luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare misure urgenti volte a ridurre i tempi di permanenza nel servizio di salvaguardia, anche al fine di permettere ai clienti del servizio che trovano un fornitore nel mercato libero di ridurre al minimo necessario l'applicazione delle condizioni economiche del servizio, condizioni che trasferiscono sul cliente finale i livelli dei parametri Ω (che risultano sensibilmente in crescita rispetto a quelli precedenti) nonché i valori assunti dai prezzi di acquisto sul sistema delle offerte nel mercato all'ingrosso che scontano l'attuale situazione di tensione dei mercati all'ingrosso internazionali;
- nel dettaglio, con la finalità di favorire la tempestiva uscita dal servizio, sia opportuno estendere a tutti i clienti finali serviti in salvaguardia che decidono di passare al mercato libero la c.d. procedura di *switching* veloce che consente la decorrenza del nuovo contratto a condizioni di libero mercato a partire da qualsiasi giorno del mese;
- sia pertanto necessario modificare le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 7.2 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, al fine di estendere la possibilità di accedere alla c.d. procedura di *switching* veloce a tutti i clienti serviti in salvaguardia che sottoscrivono un contratto di fornitura sul mercato libero;
- le predette modifiche non richiedano di essere sottoposte a consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A, trattandosi di interventi di mera estensione dell'attuale procedura che è già stata oggetto di preventiva consultazione (documenti per la consultazione 446/2016/R/eel e 412/2019/R/eel)

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di ***data di switching*** è modificata come segue: dopo le parole "con il primo giorno del mese." sono aggiunte le parole "Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato con riferimento a un punto di prelievo servito in salvaguardia lo *switching* può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese.";
 - b) all'articolo 7, comma 7.2 lettera b) dopo le parole "ai sensi del Titolo III del TIMOE" sono aggiunte le parole "o con la finalità di uscire dal servizio di salvaguardia";
2. le disposizioni di cui al punto 1. del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal 1 marzo 2023;
3. di dare mandato al Gestore del SII di aggiornare tempestivamente le procedure tecniche funzionali a consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento a decorrere dal termine di cui al punto 2. del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A.;

5. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini